



## **RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA**

### **PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE**

#### **Ex art. 68 CCII**

#### **Debitore istante:**

**LUIGI PITTINI**, nato a Cividale del Friuli (UD) il giorno 29.9.1970, codice fiscale PTTLGU70P29C758M, residente a Udine in Via Molin Nuovo n. 11;

#### **Advisor dell'istante:**

Avv. Giuseppe Auriemma del Foro di Cassino, codice fiscale RMMGPP81B24B963Y, indirizzo pec [avv.giuseppeauriemma@pecavvocaticassino.it](mailto:avv.giuseppeauriemma@pecavvocaticassino.it) con studio a Roma in Viale Gorizia n. 25

#### **Organismo delegato:**

OCC Udinese “I Diritti del Debitore” - Segretariato Sociale Comune di Corno di Rosazzo (UD), iscritto al n. 320 del Registro Organismi del Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile, secondo le previsioni dell’Art. 3 del DM 202 24 settembre 2014 (di seguito solo “OCC Udinese”)

#### **Registro degli affari Organismo:**

Procedura n. 131 del 7.8.2024

#### **Tipo di Procedura:**

Ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67 ss. CCII)

#### **Compenso concordato per l'OCC:**

Euro 4.908,00

#### **Gestore designato:**

Avv. Ettore Giulio Barba del Foro di Udine, codice fiscale BRBTRG78T01E098S, con studio in Udine in via Cavour n. 18, pec [eg.barba.occludinese@pec.it](mailto:eg.barba.occludinese@pec.it)



\* \* \* \* \*

## INDICE

1.	Dichiarazione del Gestore della Crisi	pag. 3
2.	Premesse	pag. 3
3.	Attività svolta	pag. 4
4.	Presupposti di ammissibilità della procedura	pag. 7
5.	Situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'istante	pag. 8
5.1	Composizione del nucleo familiare	pag. 8
5.2	Fonti di reddito	pag. 9
5.3	Fabbisogno familiare medio autocertificato dagli istanti	pag. 10
5.4	Fabbisogno familiare calcolato secondo l'art. 68 D. Lgs 14/2019 e sulla base della spesa media mensile delle famiglie italiane	pag. 10
5.5	Patrimonio dell'istante	pag. 11
5.6	Elenco creditori	pag. 12
5.7	Elenco e descrizione dei debiti	pag. 13
6.	Cause dell'indebitamento e diligenza del debitore nell'assumere le obbligazioni	pag. 17
7.	Valutazione del merito creditizio effettuato dal soggetto finanziatore	pag. 19
8.	Ragioni dell'incapacità del debitore ad adempiere le obbligazioni	pag. 20
9.	Atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni	pag. 20
10.	Giudizio sulla convenienza del piano di ristrutturazione rispetto all'ipotesi liquidatoria	pag. 21
11.	Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda	pag. 23
12.	Indicazione presunta dei costi della procedura	pag. 23

\* \* \* \* \*



## 1. DICHIARAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI

Il sottoscritto gestore della crisi dichiara e attesta preliminarmente:

- di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c., e comunque in qualsiasi circostanza che possa far sorgere il ragionevole dubbio di compromissione della propria indipendenza della propria neutralità o imparzialità;
- di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- di essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 c.c. e di non avere, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore istante ovvero di avere partecipato ad organi di amministrazione o di controllo dello stesso;
- di aderire ed osservare il Regolamento ed il Codice Etico dell'OCC Udinese;
- che non sussistono, riguardo alla sua persona, condizioni d'incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
- che non si trova in situazioni di conflitto d'interesse.

## 2. PREMESSE

- L'istante, lamentando di versare in condizione di sovraindebitamento, al fine di porre rimedio a tale condizione ha presentato all'OCC Udinese l'istanza di "Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII dd. 7.8.2024 (**all. 1 alla relazione**).
- L'Istante depositava altresì presso l'OCC Udinese l'Intervista Sovraindebitato – Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dd. 7.8.2024 con la quale dava atto della propria situazione di sovraindebitamento e dei motivi che avevano portato alla suddetta condizione (**all. 2 alla relazione**).
- L'istanza è stata iscritta al Registro informatico in data 7.8.2024 al n. 131.
- Il Referente dell'Organismo, ai sensi dell'art. 10 comma 2 del DM 202 14.9.2014, ha nominato quale Gestore della Crisi nella procedura in oggetto il sottoscritto avv. Ettore Giulio Barba, il quale ha accettato l'incarico in data 19.9.2024.
- L'art. 67 D. Lgs. 14/2019, nel disciplinare la "*Ristrutturazione dei debiti del consumatore*",



prevede che "Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma".

Tutto ciò premesso, lo Scrivente Gestore della Crisi rassegna la seguente

### **RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA EX ART. 68 D. LGS. 14/2019**

#### **3. ATTIVITÀ SVOLTA**

Lo Scrivente Gestore della Crisi ha esaminato la documentazione fornita da parte istante, anche per il tramite del proprio advisor, ossia nello specifico:

- l'Intervista Sovraindebitato – Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (**all. 2 alla relazione**).
- La documentazione trasmessa dal sovraindebitato per il tramite dell'avv. Auriemma in data 16.11.2024 e più precisamente: gli estratti conto del conto corrente presso BCC Udine IBAN IT42U0871512300000000723438 cointestato tra Pittini Luigi e Vecchiato Marinella dal 1.1.2019 al 31.12.2021 e relativi al primo trimestre 2024; gli estratti conto del conto corrente presso Intesa San Paolo IBAN IT21J0306912366100000000836 intestato a Pittini Luigi dal 1.1.2019 al 31.3.2024; buste paga del sig. Pittini; comunicazione di approvazione del credito di imposta; atto modificativo della cessione del credito di imposta dd. 20.6.2022; cessione del credito di imposta a Intesa San Paolo dd. 2.2.2022; contratto di compravendita immobiliare avente causa Luigi Pittini dd. 3.9.2020; visura per soggetto su Pittini Luigi dd. 7.8.2024; visura catastale dd. 7.8.2024; certificato penale e carichi pendenti dell'Istante dd. 13.3.2024; contratto di lavoro a tempo indeterminato del sig. Pittini dd. 11.3.2020; certificato della CR dd. 4.4.2024; certificato del CRIF dd. 26.3.2024; CU 2024 per anno 2023 del sig. Pittini; dichiarazione a firma della sig.ra Marinella Vecchiato dd. 27.9.2023; certificato ADER dd. 13.3.2024; estratto per riassunto dei registri di matrimonio dd. 26.9.2023; preventivo dell'OCC Iscos accettato in data 20.11.2023; scambio di pec con ISCOS; proposta contrattuale con prestito ponte dd. 19.11.2021.



- L'ulteriore documentazione trasmessa dal sovraindebitato per il tramite dell'avv. Auriemma in data 25.11.2024 e più precisamente: modello 730/2024; CU dal 2021 al 2024; buste paga relative ai mesi da luglio a ottobre 2024; estratti conto del conto corrente presso BCC Udine IBAN IT42U0871512300000000723438 cointestato tra Pittini Luigi e Vecchiato Marinella dal giorno 1.4.2024 al 22.11.2024; gli estratti conto del conto corrente presso Intesa San Paolo IBAN IT21J0306912366100000000836 intestato a Pittini Luigi dal 1.4.2024 al 30.9.2024; certificato di stato di famiglia al 26.9.2023; dichiarazione spese medie mensili del nucleo familiare del sig. Pittini; atto di precetto in rinnovazione per conto del sig. Gerardo Gino Spizzo dd. 6.9.2024; iscrizione a ruolo pignoramento presso terzi per conto del sig. Gerardo Gino Spizzo dd. 6.11.2024;
- L'ulteriore documentazione trasmessa dal sovraindebitato per il tramite dell'avv. Auriemma in data 7.1.2025 e più precisamente le buste paga di dicembre 2024 e tredicesima.
- L'ulteriore documentazione trasmessa dal sovraindebitato per il tramite dell'avv. Auriemma in data 1.2.2025 e più precisamente: le movimentazioni mancanti dal 2020 al 2024 sul conto corrente presso BCC Udine IBAN IT42U0871512300000000723438 cointestato tra Pittini Luigi e Vecchiato Marinella nonché sul conto corrente presso Intesa San Paolo IBAN IT21J0306912366100000000836 intestato a Pittini Luigi; visura attuale e storica del PRA aggiornate al gennaio 2025; atto di compravendita immobile; atto di pignoramento mobiliare promosso da Cassa Edile di Trieste e notificato a Luigi Pittini in data 6.12.2024; ricorso ex art. 1172 cc per Gerardo Spizzo; ordinanza 18.5.2024 del Tribunale di Udine; atto di precetto per Gerardo Gino Spizzo dd. 31.5.2024; bolletta CAFC 29.10.2024; bollette del gas dd. 26.4.2024 e 31.1.2025; bollette luce del 21.8.2024 e 26.2.2024; la bolletta della Tari del 2.12.2024; breve relazione sul motivo del sovraindebitamento; buste paga di novembre dicembre e tredicesima 2024; certificato di stato di famiglia del 25.1.2025; elenco spese mensili; estratto per riassunto dell'atto di matrimonio; preventivo firmato e fatture dell'OCC Udinese; giacenza ai fini ISEE del 31.12.2024; carta di circolazione dell'auto in uso; ricevuta del premio di assicurazione per danni.
- L'ulteriore documentazione trasmessa dal sovraindebitato per il tramite dell'avv. Auriemma in data 1.4.2025 e più precisamente: l'atto di citazione del sig. Pittini nei



confronti della LC Costruzioni S.r.l. e del geom. Stefano Cossetini introduttivo del giudizio RG 3697/2024 avanti al Tribunale di Udine e i documenti e atti prodotti nel suddetto procedimento dal sig. Pittini; Comunicazioni di Intesa San Paolo con rendiconto mutuo al 31.12.2022 e 31.12.2023; avviso di fattura dell'arch. Mischis dd. 8.1.2021; bonifico saldo pro forma dd 23.2.2023 ad arch. Bignotti; Bonifico a Mario Bordon per saldo prezzo compravendita dd. 22.11.2021; Bonifico a Maurizio Fidenzi per saldo prezzo compravendita dd. 22.11.2021; bonifici ad avv. Giuseppe Auriemma nell'anno 2023; Dichiarazione di credito della sig.ra Marinella Vecchiato dd. 27.9.2023; dichiarazione spese medie mensili del nucleo familiare del sig. Pittini sottoscritta dall'istante; Anticipo su fattura dd. 24.11.2021 emessa da LC Costruzioni.

- L'ulteriore documentazione trasmessa dal sovraindebitato per il tramite dell'avv. Auriemma in data 9.4.2025 e più precisamente: le buste paga per i mesi da gennaio a marzo 2025; certificazione unica 2025; Estratti conto del conto corrente presso BCC Udine IBAN IT42U0871512300000000723438 cointestato tra Pittini Luigi e Vecchiato Marinella dal giorno 31.12.2024 al giorno 31.3.2025; Estratti conto del conto corrente presso Intesa San Paolo IBAN IT21J0306912366100000000836 intestato a Pittini Luigi dal 30.9.2024 al 9.4.2025;
- L'ulteriore documentazione trasmessa dal sovraindebitato per il tramite dell'avv. Auriemma in data 10.4.2025 e più precisamente il ricorso per la ristrutturazione dei debiti del consumatore con i suoi allegati.

La documentazione è stata acquisita agli atti, è conservata su server dello Scrivente Gestore, e, laddove non allegata alla presente Relazione Particolareggiata, è a disposizione per la consultazione e può essere in qualsiasi momento esibita su richiesta del Giudice.

In data 21.11.2024 lo Scrivente Gestore ha incontrato presso il suo studio l'istante, assistito da remoto dall'avv. Giuseppe Auriemma, e ha acquisito le informazioni necessarie all'istruzione del procedimento. Il relativo verbale di audizione viene allegato quale parte integrante della presente relazione (**all. 3 alla relazione**).

Successivamente lo Scrivente Gestore ha provveduto a scrivere all'Agenzia delle Entrate, all'Agenzia delle Entrate Riscossione, alla CCIAA, al Comune di Residenza (Udine), alla Banca d'Italia (Centrale Rischi), al CRIF, all'INAIL e all'INPS per ricevere riscontro della veridicità e completezza dei dati forniti dall'istante.



Lo Scrivente Gestore ha altresì inviato richiesta di dichiarazione di credito anche a Intesa San Paolo S.p.a., a ISCOS Istituto per la Coesione Sociale Sede Territoriale di San Daniele del Friuli, all'OCC Udinese I Diritti del Debitore, nonché al sig. Gerardo Gino Spizzo per il tramite dell'avvocato domiciliatario Monica Del Negro.

Lo Scrivente Gestore, in data 13.1.2025 ha richiesto visura catastale riferita al sig. Pittini (**all. 4 alla relazione**).

#### **4. PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITÀ DELLA PROCEDURA**

L'art. 2/comma 1 lett. c del D. Lgs. 14/2019 definisce il sovraindebitamento come *“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al DL 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 221/2012, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”*.

L'art. 2/comma 1 lett. a) del citato Decreto Legislativo definisce lo stato di crisi come *“lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi”*.

L'art. 2/comma 1 lett. b) del citato Decreto Legislativo definisce l'insolvenza come *“lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”*.

L' Art. 2 comma 1 lettera e), del citato Decreto Legislativo, definisce il "consumatore" come: *"la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore "*.

L'art. 67 comma 1 del D. Lgs. 14/2019 stabilisce che *“il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma”*.



Il sig. Pittini in sede di audizione del 21.11.2024 ha riferito di svolgere l'attività di rappresentante con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato con parte di stipendio fissa e parte variabile (**all. 3 alla relazione**). La circostanza trova conferma nel contratto di lavoro stipulato con Foerch S.r.l. con decorrenza dal 20.4.2020 (**doc. 25 allegato al ricorso**).

Il sig. Pittini riveste pertanto la qualifica di consumatore.

L'istante è in stato di sovra indebitamento in quanto il flusso di cassa prospettico, derivante dal reddito percepito, dedotto quando necessario al fabbisogno familiare, è *"inadeguato a far fronte alle obbligazioni assunte nei successivi 12 mesi"*.

Rispetto delle condizioni ostative all'applicazione della norma (art. 69 comma 1 c.c.i.i.):

- l'istante ha autocertificato di non aver intrapreso nei cinque anni precedenti uno degli strumenti previsti dalla L. 3/2012 e di non aver in precedenza beneficiato dell'esdebitazione (**all. 3 alla relazione**);
- in base alla documentazione prodotta e ai documenti e dati acquisiti si ritiene che lo stato di indebitamento non derivi da colpa grave o dolo dell'istante, come verrà più esaurientemente esposto nel successivo capitolo 6.

## 5. SITUAZIONE ECONOMICA, PATRIMONIALE E FINANZIARIA DELL'ISTANTE

### 5.1 COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

In sede di audizione del sovraindebitato, l'istante ha dichiarato di essersi separato dalla moglie Marinella Vecchiato, ma di vivere ancora a Udine in Via Molin Nuovo n. 11 nella casa coniugale insieme alla moglie separata. Allo stesso indirizzo risulta residente anche la sig.ra Alice Stocco, figlia della sola Marinella Vecchiato, la quale in base alle dichiarazioni del sovraindebitato al di là della residenza formale vive di fatto fuori casa.

Il sig. Pittini ha prodotto al riguardo il certificato di stato di famiglia dd. 28.1.2025 (**doc. 5 allegato al ricorso**) e l'estratto per riassunto dai registri degli atti di matrimonio da cui risulta che in data 30.9.2021 i coniugi davanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Udine hanno concluso accordo di separazione (**all. 4 alla relazione**).

Cognome e Nome	Luogo di nascita	Data di nascita	Rapporto di parentela
Luigi Pittini	Cividale del Friuli (UD)	29/9/1970	Ricorrente



## 5.2. FONTI DI REDDITO

Il sig. Pittini svolge l'attività di rappresentante con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato con parte di stipendio fissa e parte variabile (**doc. 25 allegato al ricorso**).

L'istante ha trasmesso allo scrivente Gestore le buste paga da settembre a marzo 2025 (**doc. 27 allegato al ricorso**) e le CU degli anni 2022-2023-2024-2025 e il modello 730 per l'anno 2024 (**doc. 26 allegato al ricorso**).

In base alla documentazione trasmessa, il sig. Pittini nell'ultimo quadriennio ha percepito i seguenti redditi:

Anno	Reddito netto	Reddito mensile in 12 mensilità
2024	€ 27.652,66	€ 2.304,39
2023	€ 28.375,00	€ 2.364,58
2022	€ 28.961,64	€ 2.413,47
2021	€ 28.280,58	€ 2.356,71

Per il calcolo dei redditi netti riportato nella tabella di cui sopra, si è utilizzato la differenza tra il reddito da lavoro dipendente e l'imposta netta (nel modello 730 si è sottratto dal valore del rigo 11 il valore riportato nel rigo 50 e le addizionali di cui alle righe 72 e 75; nella CU si è sottratto dal valore di cui alla casella 1 i valori delle caselle 375-22-26-27).

Si evidenzia che il reddito netto indicato nelle dichiarazioni dei redditi tiene conto anche dei fringe benefits (auto) e di altre trattenute che, pur andando a beneficio del sig. Pittini, tuttavia, non si traducono in liquidità direttamente percepita.

In base al raffronto tra dichiarazione dei redditi, buste paga ed estratti conto prodotti dall'istante, emerge che il sig. Pittini, a fronte di un reddito netto mensile medio dichiarato di € 2.304,39 ha di fatto percepito un effettivo importo monetario di soli € 1.950,76 (il suddetto importo medio tiene conto anche della tredicesima mensilità che nel calcolo è stata spalmata sui 12 mesi).

Si evidenzia, inoltre, che a partire dal mese di ottobre 2024 sullo stipendio percepito dal sig. Pittini vi è una trattenuta del quinto in forza del pignoramento presso terzi promosso dal sig. Gerardo Gino Spizzo.



### 5.3 **FABBISOGNO FAMILIARE MEDIO AUTOCERTIFICATO DALL'ISTANTE**

Il sig. Pittini ha trasmesso l'autocertificazione delle spese medie mensili a suo carico necessarie a garantire il proprio mantenimento (**doc. 31 allegato al ricorso**).

Il prospetto trasmesso dal sovraindebitato è stato poi razionalizzato nel corpo del ricorso dove viene indicato un fabbisogno personale di € 1.170,00. Tale importo, in realtà deve essere ritenuto solo indicativo in quanto non tiene conto del fatto che il sig. Pittini, alla luce della separazione personale dal coniuge, dovrà uscire dalla casa familiare, e prendere un immobile in locazione.

### 5.4 **FABBISOGNO FAMILIARE CALCOLATO SECONDO L'ART. 68 D. LGS 14/2019 E SULLA BASE DELLA SPESA MEDIA MENSILE DELLE FAMIGLIE ITALIANE**

#### **Fabbisogno familiare calcolato secondo l'art. 68 co. 3**

Preliminare individuazione del reddito occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia determinato secondo i parametri previsti dall'Art. 68 comma 3 c.c.i.i.	
Assegno Sociale INPS per l'anno 2022	€ 616,67

#### **Spesa media mensile delle famiglie italiane – Fonte: ISTAT**

A maggior supporto, sono di seguito riportati i principali dati statistici elaborati dall'ISTAT relativi alla spesa media delle famiglie, con riferimento alla localizzazione geografica ed alla composizione del nucleo familiare

Spesa media mensile	2023	2022
Media Italia	€ 2.738,07	€ 2.625,36
Media Friuli Venezia-Giulia	€ 3.030,50	€ 2.645,86
Famiglia composta da 1 persona	€ 2.155,84	€ 2.079,21



## 5.5 PATRIMONIO DELL'ISTANTE

### **Attivo su conto corrente:**

Il sig. Pittini è titolare dei seguenti due conti correnti:

- Conto corrente presso BCC Banca di Udine Credito Cooperativo s.c. cointestato con la sig.ra Marinella Vecchiato avente IBAN IT42U0871512300000000723438 il cui saldo al giorno 31.3.2025 risultava di € 2.157,55 (**doc. 28 allegato al ricorso**).  
Su questo conto il sig. Pittini percepisce mensilmente lo stipendio e riceve dei giroconti mensili da parte della sig.ra Vecchiato.
- Conto corrente presso Intesa San Paolo S.p.a. avente IBAN IT21J0306912366100000000836 il cui saldo al giorno 9.4.2025 risultava in passivo di € 1.641,96 (**doc. 29 allegato al ricorso**).

### **Beni immobili:**

Il sig. Pittini in sede di audizione del sovraindebitato dichiarava di essere proprietario in Italia di un rustico da ristrutturare sito nel Comune di Treppo Grande (UD).

La circostanza trova conferma nella visura attuale sintetica per soggetto estratta il giorno 13.1.2025 dallo scrivente Gestore nella quale l'istante risulta proprietario dell'immobile censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Treppo Grande identificato dal Foglio 6 mappale 221 categoria A/4 classe 3 consistenza 5,5 vani superficie catastale 138 mq rendita catastale 194,29 situata a Treppo Grande in Via G. Puccini n. 5 (**all. 5 alla relazione**). L'immobile è stato acquistato dal sig. Pittini in data 3.9.2020 per il prezzo di acquisto di € 10.000,00 (**doc. 7 allegato al ricorso**). Come verrà meglio illustrato nel successivo Capitolo 6, l'immobile avrebbe dovuto essere oggetto di una integrale ristrutturazione, anche grazie ai contributi dell'Eco Bonus 110% e del Sisma Bonus 110%. Tuttavia, la ristrutturazione non è stata eseguita e il sig. Pittini ha avviato una procedura di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale e responsabilità professionale nei confronti dell'appaltatrice LC Costruzioni S.r.l. e del direttore dei lavori geom. Stefano Cossetini tuttora pendente avanti codesto Tribunale di Udine.

### **Beni mobili registrati:**

Il sig. Pittini in sede di audizione del sovraindebitato ha dichiarato di non essere proprietario



di beni mobili registrati, specificando per contro di utilizzare normalmente un'auto aziendale messa a disposizione dal datore di lavoro. La dichiarazione dell'istante trova conferma nel contratto di lavoro (**doc. 25 allegato al ricorso**) e nel certificato rilasciato dal PRA in data 20.1.2025 (**doc. 24 allegato al ricorso**).

Il sig. Pittini ha dichiarato di non aver disponibilità di mobili di pregio o altri beni di lusso.

#### 5.6. **ELENCO CREDITORI**

Sulla base della documentazione depositata dall'istante, delle ricerche effettuate e delle comunicazioni ricevute sono stati individuati i seguenti creditori:

<b>Denominazione</b>	<b>Partita IVA / Codice Fiscale</b>	<b>Indirizzo Pec</b>	<b>Indirizzo</b>
Agenzia Entrate	06363391001	dp.udine@pce.agenziaentrate.it	Via Gorghi n. 18 - Udine
Agenzia Entrate Riscossione	13756881002	fvg.procedure.cautelari.immob.con c@pec.agenziariscossione.gov.it	Via Mentana n. 6 - Udine
Prefettura di Udine	80007420302	protocollo.prefud@pec.interno.it	Via Pracchiuso n. 16 - Udine
Consorzio di Bonifica Pianura Friulana	02829620307	info@pec.bonificafriulana.it	Viale Europa Unita 141 - Udine
Intesa San Paolo S.p.a.	00799960158	info@pec.intesasanpaolo.com	Piazza San Carlo n. 156 Torino
ISCOS Istituto per la Coesione Sociale Sede Territoriale di San Daniele del Friuli	06865600487	protocollo.iscos@pec.it	
OCC Udinese I Diritti del Debitore	03005920305	occ.udinese.idirittideldebitore@pec .it	Piazza Divisione Julia n. 1, Corno di Rosazzo (UD)



Denominazione	Partita IVA / Codice Fiscale	Indirizzo Pec	Indirizzo
Spizzo Gerardo Gino	SPZGRD48D03Z 110V	Monica.delnegro@avvocatiudine.it	Via Puccini n. 7/2, Treppo Grande (UD)
Vecchiato Marinella	VCCMNL68L69L 483T	---	Via Molin Nuovo n. 11, Udine

### 5.7. ELENCO E DESCRIZIONE DEI DEBITI

Sulla base della documentazione depositata dall'istante e delle successive comunicazioni ricevute dai creditori fino alla data di redazione della presente Relazione, è stato possibile formare il seguente elenco dei debiti.

Creditore	Tipo debito	Categoria privilegio	Ordine soddisfo	Debito ammesso
Agenzia delle Entrate Udine	Tributi	Privilegiati su beni mobili (Tributi - Contributi)	7	€ 269,82
Consorzio di Bonifica Pianura Friulana	Tributi	Privilegiati su beni immobili (Tributi - Contributi)	7	€ 15,08
Prefettura di Udine	Sanzioni	Privilegiati su beni mobili (Tributi - Contributi)	7	€ 7.470,00
Agenzia Entrate Riscossione Udine	Aggio	Chirografi	8	€ 8.729,18
Intesa San Paolo S.p.a.	Mutui e scoperto su cc	Chirografi	8	€ 73.052,98
Spizzo Gerardo Gino	Rimborso spese di giudizio	Chirografi	8	€ 5.882,96



Vecchiato Marinella	Prestito al coniuge	Chirografi	8	€ 13.300,00
<b>Totale</b>				<b>€ 108.720,09</b>

#### 1. Agenzia delle Entrate: € 269,82

Con dichiarazione dd. 10.12.2024, l'Agenzia delle Entrate comunicava un credito complessivo iscritto a ruolo per residui € 269,82, gestito direttamente dall'AdE, invitando a rivolgersi a quest'ultimo Ente per l'indicazione degli importi aggiornati.

L'AdE, inoltre, specificava che non risultavano attività incardinate da parte dell'Ufficio Controlli e che le dichiarazioni risultano liquidate ad eccezione dell'anno di imposta 2023 **(all. 7)**.

In base alla certificazione rilasciata in data 9.5.2025 dall'Agente della Riscossione, tuttavia, il credito dell'AdE non risultava ancora iscritto **(all. 8)**.

L'importo indicato è aggiornato al 10.12.2024.

#### 2. Consorzio di Bonifica Pianura Friulana: € 15,08

Il credito risulta da certificazione rilasciata dall'AdER in data 9.5.2025 (all. 8).

L'importo indicato è aggiornato al 9.5.2025.

#### 3. Prefettura di Udine: € 8.770,60

Il credito deriva da una sanzione riferita all'anno 2000 in gestione all'Agenzia delle Entrate Riscossione dal 2005, come da certificazione rilasciata dall'AdER in data 9.5.2025 **(all. 8)**.

L'importo indicato è aggiornato al 9.5.2025.

#### 4. Agenzia delle Entrate-Riscossione: € 8.7329,18

L'importo risulta dalla Dichiarazione di credito Agenzia Entrate Riscossione dd. 9.5.2025 con estratti di ruolo **(all. 8 alla relazione)**.

L'importo è aggiornato al 9.5.2025.

#### 5. Intesa San Paolo S.p.a.: € 73.052,98

Con pec dd. 11.12.2024 **(all. 16 alla relazione)** Intesa San Paolo ha dichiarato la sussistenza di un credito nei confronti del sig. Pittini derivante dalle seguenti posizioni:

- € 1.638,46 oltre interessi dal 1.1.2024 che verranno addebitati al 31.3.2025 per esposizione di conto corrente;
- € 287,64 oltre € 136,38 per rate insolte in forza del prestito personale XME Spensierata



n. 44826410;

- € 59.049,68 oltre a € 11.940,82 per rate insolute in forza del prestito facile n. 76358987. L'istituto bancario ha trasmesso i contratti di prestito personale XME Spensierata n. 44826410 e XTE prestito facile n. 76358987 nonché gli estratti conto dal 1.1.2019 al 30.9.2024.

L'importo dichiarato è aggiornato al 11.12.2024.

#### **6. Spizzo Gerardo Gino: € 5.882,96**

Il sig. Pittini ha trasmesso atto di precetto dd. 6.9.2024 in rinnovazione a lui notificato dal sig. Gerardo Gino Spizzo per l'importo complessivo di € 5.882,96 e successivo atto di iscrizione a ruolo del pignoramento presso la terza Foerch S.p.a. dd. 6.11.2024 (**doc. 19 allegato al ricorso**).

Lo scrivente Gestore in data 9.1.2025 ha inoltrato al sig. Spizzo per il tramite del suo domiciliatario avv. Monica Del Negro richiesta di certificazione creditoria aggiornata. Ad oggi nessuna risposta è pervenuta. (**all. 19 alla relazione**).

In via provvisoria si è indicato il credito residuo riportato nell'atto di precetto in rinnovazione aggiornato al 6.9.2024. Tuttavia, l'effettivo credito residuo potrà essere valutato esclusivamente in caso di omologa del piano e a seguito della sospensione/interruzione delle trattenute sul quinto dello stipendio.

#### **7. Vecchiato Marinella: € 13.300,00**

L'istante ha prodotto una dichiarazione di credito dd. 27.9.2023 a firma della sig.ra Marinella Vecchiato che dichiara di essere creditrice nei confronti del marito separato dell'importo di € 13.300,00 a fronte di diversi importi versati a mezzo bonifico e in contanti tra il 10.4.2023 e il 15.9.2023 (**doc. 19 allegato al ricorso**). Si osserva al riguardo che nessun ulteriore dato risulta in merito alla causa di tali "prestiti" e che la sig.ra Vecchiato e il sig. Pittini hanno ad oggi un conto cointestato sul quale ad oggi il sig. Pittini versa l'intero proprio stipendio e la sig.ra Vecchiato versa un importo mensile tra € 350,00 e € 500,00.

Il credito è aggiornato al 27.9.2023

#### **8. ISCOS Istituto per la Coesione Sociale Sede Territoriale di San Daniele del Friuli: € 5.254,54**

Con comunicazione a mezzo pec dd. 13.12.2024 ISCOS dichiarava che il sig. Pittini:

- aveva presentato istanza di composizione della crisi da sovraindebitamento in data



8.11.2023,

- aveva accettato un preventivo per compensi dell'OCC di € 7.198,00,
- aveva versato acconti per € 1.943,46,
- in data 2.8.2024 aveva rinunciato alla pratica.

Di conseguenza ISCOS dichiarava di vantare un credito residuo nei confronti del sig. Pittini per € 5.254,54 in prededuzione e richiedeva che tale credito gli venisse integralmente riconosciuto in prededuzione (**all. 17 alla relazione**).

L'art. 71 comma 4 CCII stabilisce che *“Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, che è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”*. In base alla suddetta norma si ritiene che il credito residuo di ISCOS per la sua natura non possa essere inserito nel passivo ma debba essere eventualmente liquidato al termine del procedimento dal Giudice Delegato del Tribunale di Udine sulla base dell'attività svolta.

#### **9. O.C.C. Udinese: € 2.442,00**

Con dichiarazione trasmessa a mezzo pec in data 11.04.2025 l'OCC Udinese certifica che il sig. Pittini ha accettato per l'attività svolta dall'OCC un preventivo di € 4.908,00 (già comprensivo di oneri accessori e IVA), e che l'istante sul suddetto importo aveva già corrisposto un anticipo di € 2.116,00. L'istante versava altresì in data 8.5.2025 l'ulteriore anticipo di € 350,00. Di conseguenza il credito residuo dell'OCC è di € 2.442,00 (**all. 18 alla relazione**).

L'art. 71 comma 4 CCII stabilisce che *“Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, che è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”*. In base alla suddetta norma si ritiene che il credito residuo dell'OCC Udinese non possa essere inserito nel passivo ma debba essere liquidato al termine del procedimento dal Giudice Delegato del Tribunale di Udine sulla base dell'attività svolta.



Categoria privilegio debito	Ordine di soddisfo	Debito ammesso
Privilegiati su beni mobili (Tributi - Contributi Previdenziali - Polizze pegno)	7	€ 7.754,90
Chirografi	8	€ 100.965,19
Totale:		<b>€ 108.720,09</b>

## **6. CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DILIGENZA IMPIEGATA NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI**

Con mail dd. 30.1.2025 il sig. Pittini ha dichiarato: *“Nel Settembre 2020 ho acquistato un rudere da ristrutturare con il contributo Sismabonus e con le agevolazioni proposte dallo stato riguardanti l'ecobonus 110%. Procedendo con la cessione del credito in banca Intesa San Paolo che mi e stata accettata dalla piataforma Deloid la banca mi ha messo a disposizione un prestito ponte di 70000 € per poter incominciare i lavori e raggiungere il primo stato d'avanzamento lavori nei tempo previsti dalla legge. A causa della negligenza del direttore dei lavori e l'impresa costruttrice mi son ritrovato a perdere il contributo e di conseguenza a non riuscire piu a norare il debito con la banca” (all. 21 alla relazione).*

Il sig. Pittini ha altresì trasmesso allo scrivente Gestore la documentazione di parte prodotta nel procedimento civile RG 2880/2023 attualmente pendente avanti a codesto illustrissimo Tribunale di Udine, in forza del quale si è potuto ricostruire la seguente vicenda.

Nel settembre 2020 il sig. Luigi Pittini acquistava dai sig.ri Maurizio Fidenzi e Mario Bordon l'immobile sito in Treppo Grande in via Giovanni Puccini n. 5 per l'importo di € 10.000,00 **(doc. 7 allegato al ricorso)**. L'immobile necessitava di una radicale ristrutturazione.

Al fine di avvalersi delle agevolazioni dell'Eco Bonus al 110% e del Sisma Bonus al 110%, il sig. Pittini conferiva incarico al geom. Stefano Cossetini di predisporre alcuni adempimenti necessari all'avvio dei lavori, il disbrigo delle pratiche relative all'accesso ai suddetti benefici e la progettazione degli impianti elettrici e termici. L'istante depositava presso il Comune di Treppo Grande la pratica edilizia CILA per la manutenzione straordinaria dell'immobile e successivamente appaltava l'esecuzione delle opere di ristrutturazione alla LC Costruzioni S.r.l. per l'importo complessivo di € 256.698,00 come previsto nel computo metrico



estimativo redatto dal Direttore dei Lavori geom. Cossettini e nel progetto esecutivo. Il computo metrico prevedeva una quota lavori riconducibile all'Eco Bonus 110% per 92.931,55, una parte riconducibile al Sisma Bonus 110% per € 88.045,00 e una quota di ristrutturazione deducibile al 50% per € 47.821,00 00 (**doc. 11 allegato al ricorso**).

Al fine di poter far fronte alle spese iniziali, il sig. Pittini stipulava con Banca Intesa S.p.A. un prestito "ponte" di € 70.000,00, contestualmente, dava avvio alle pratiche necessarie per la cessione del credito relativa all'Eco Bonus 110% e al Sisma Bonus 110% (**doc. 12-13-15 allegato al ricorso**).

In data 11.11.2021 veniva consegnato il cantiere alla LC Costruzioni S.r.l. e l'istante in data 26.11.2021 pagava con bonifico la prima fattura di acconto all'appaltatore per € 37.000,00 (**doc. 10 allegato al ricorso**).

Successivamente i lavori subivano un grave rallentamento ed emergevano delle criticità in riferimento alla messa in sicurezza della staticità dell'immobile e di infiltrazioni di acqua nell'immobile confinante, già oggetto di una specifica ordinanza del Sindaco di Treppo Grande (che davano origine ad un procedimento civile presso il Tribunale di Udine e al debito dell'istante per spese legali nei confronti del sig. Spizzo precedentemente descritto). In data 17.11.2022 il sig. Pittini inviava formale lettera alla LC Costruzioni S.r.l. con la quale contestava dei vizi nei lavori fin lì eseguiti, lamentava delle irregolarità relative alla certificazione DURC che erano ostantive all'emissione dei successivi SAL e contestava che la fattura relativa alla consegna del tetto e dei solai relativa al secondo SAL era stata utilizzata per altro cantiere, tant'è che il Direttore dei Lavori aveva proceduto all'asseverazione del primo SAL, pur non essendo stato consegnato il materiale richiesto presso il cantiere (**doc. 14 allegato al ricorso**).

A seguito di tale contestazione scaturiva un rimpallarsi di responsabilità tra l'appaltatore e il direttore dei lavori all'esito del quale la L.C. Costruzioni S.r.l. smontava le impalcature e abbandonava il cantiere, stando a quanto lamenta il sig. Pittini senza mettere in sicurezza le opere. L'abbandono del cantiere aveva come conseguenza ulteriore la perdita di tutti i benefici di legge da parte del Sig. Pittini, nonché ingenti danni alla stessa struttura dell'immobile, nonché alle proprietà attigue con tutti i pericoli del caso per la pubblica incolumità.

Persi i benefici fiscali, il sig. Pittini si trovava con un immobile di proprietà inservibile all'uso,



l'incapacità economica di effettuare i lavori di ristrutturazione e il debito nei confronti della Banca Intesa San Paolo S.p.a. per il finanziamento ponte.

Il sig. Pittini, pertanto, promuoveva contro l'appaltatrice LC Costruzioni S.r.l. e il progettista e direttore geom. Cossetini il già citato procedimento civile avanti al Tribunale di Udine avviato in forza dell'atto di citazione dd. 3.10.2023 con il quale veniva richiesto di accertare l'inadempimento della LC Costruzioni S.r.l. e dichiarare la risoluzione del contratto di appalto, accertare e dichiarare la responsabilità della LC Costruzioni S.r.l. per la mancata e viziata esecuzione dei lavori e l'abbandono del cantiere, condannare la LC Costruzioni S.r.l. alla restituzione dell'anticipo incassato e al risarcimento dei danni patiti, nonché accertare la responsabilità contrattuale del geom. Cossetini e condannarlo al risarcimento dei danni conseguentemente patiti (**doc. 16 allegato al ricorso**).

## **7. MERITO CREDITIZIO**

L'art. 68 comma 3 c.c.i.i. stabilisce che *"l'OCC, ella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159"*.

Gli unici debiti finanziari contratti dal sig. Pittini nei confronti di Istituti di credito sono:

- 1) Il prestito personale XME Spensierata n. 44826410 deliberato in data 6.1.2020 e avente una rata compresa tra € 11,00 ed € 55,00 (**all. 16 alla relazione**);
- 2) Il prestito facile n. 76358987 44826410 contratto in data 19.11.2021 per l'importo capitale di € 69.250,00 e avente una rata a tasso variabile il cui importo previsto in base al piano di ammortamento era oscillante tra € 732,00 ed € 762,00 (**all. 16 alla relazione**);

Alla luce del contratto di lavoro a tempo determinato sottoscritto il 11.3.2020 e dello stipendio mediamente percepito dal sig. Pittini di circa € 1.850,00 mensili (**doc. 27 allegato al ricorso**), si ritiene rispettato il parametro del merito creditizio stabilito dall'art. 68 CCII, tanto più che il finanziamento di € 69.250,00 aveva una finalità meramente provvisoria e in



teoria avrebbe dovuto essere estinto in seguito al percepimento effettivo di Sisma-Bonus ed Eco-Bonus.

#### **8. RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DEL DEBITORE DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI**

In base alle dichiarazioni rilasciate dal sig. Pittini e ai riscontri documentali acquisiti, l'incapacità dell'istante di adempiere alle proprie obbligazioni deriverebbe dal fatto che l'istante, che aveva chiesto a Intesa San Paolo S.p.a. un finanziamento ponte per l'inizio dei lavori di ristrutturazione dell'immobile acquistato in comune di Treppo Grande, una volta perso il contributo del superbonus, non risulterebbe in grado di fronteggiare il canone concordato di rientro del mutuo. La situazione risulterebbe ulteriormente aggravata dal fatto che in data 30.9.2021 il sig. Pittini si è separato dalla moglie (con la quale continua, tuttavia, a convivere per la dichiarata incapacità economica di uscire dall'ex casa coniugale).

#### **9. ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI**

Il sig. Pittini in sede di audizione del sovraindebitato dd. 21.11.2024 ha dichiarato di non aver compiuto nei cinque anni precedenti atti di disposizione del proprio patrimonio (**all. 3 alla relazione**), e ha allegato la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dd. 1.2.2024 (**all. 20 alla relazione**).

In effetti l'unico atto rilevante compiuto dal sig. Pittini nell'ultimo quinquennio è l'acquisto dell'immobile nel Comune di Treppo Grande dietro il pagamento di € 10.000,00 e l'avvio delle opere di ristrutturazione con richiesta del superbonus del 110%, il cui mancato conseguimento ha determinato lo stato di sovraindebitamento.

In base alla documentazione prodotta dall'istante e ai riscontri ricevuti dalla circolarizzazione ai creditori non parrebbe essere emersa l'esistenza di atti impugnati dai creditori o atti commessi in frode ai creditori negli ultimi 5 anni.



**10. GIUDIZIO SULLA CONVENIENZA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE RISPETTO ALL'IPOTESI LIQUIDATORIA**

Il ricorrente nel proprio ricorso ha proposto il seguente piano e contestuale programma di liquidazione:

*“Considerato che, come sopra esposto, dall’omologa del piano sugli emolumenti del sig. Pittini non sarà più operante il pignoramento del quinto ma che, contestualmente, dovrà affrontare le maggiori spese derivanti da una vita autonoma a seguito del suo allontanamento dalla casa coniugale, ha dichiarato di voler mettere a disposizione della procedura - tenendo conto della variabilità della busta paga - la quota di reddito mensile da lavoro pari ad € 350,00, salva diversa determinazione del Tribunale, per i prossimi 48 mesi (importo totale € 16.800,00).*

*Si rende inoltre disponibile a conferire il netto ricavo dalla vendita dell’immobile sito in Treppo Grande, via G. Puccini, 5. Con riserva di valutare, unitamente all’OCC territorialmente, competente l’acquisizione, totale o parziale, della somma dovuta all’istante in ipotesi di vittoria del contezioso in essere avanti il Tribunale di Udine e promosso contro l’appaltatrice LC Costruzioni S.r.l. ed il progettista e direttore geom. Cossettini a titolo di restituzione dell’anticipo incassato e risarcimento dei danni patiti. [...]. Il piano proposto prevede l’integrale pagamento del compenso OCC, il pagamento integrale dei crediti privilegiati ed una falcidia dei soli creditori chirografari”.*

Volendo fornire già in questa sede una valutazione in merito alla convenienza del piano proposto rispetto all’ipotesi liquidatoria, si ritiene quanto segue.

Con riferimento alla quota di reddito mensile da lavoro conferito in procedura, prese in considerazione le buste paga dai mesi di gennaio 2024 al mese di marzo 2025, verificato che al lordo del pignoramento presso terzi in essere dalla busta paga di ottobre 2024 l’istante ha percepito una retribuzione mensile variabile tra € 1.580,00 del mese di marzo 2024 ed € 2.345,00 del mese di marzo 2025, verificato che nel periodo di riferimento lo stesso ha percepito una retribuzione mensile media di € 1.878,70 oltre alla tredicesima mensilità, si ritiene che l’importo mensile offerto dal sig. Pittini alla procedura non sia mediamente peggiore rispetto a quello che lo stesso si troverebbe a dover versare come quota di reddito in caso di liquidazione controllata, laddove l’istante costituendo nucleo a sé stante, dovesse effettivamente prendere da solo in locazione un immobile e far fronte alle altre spese occorrenti a un nucleo familiare unipersonale e monoreddito. Al riguardo si allega un



estratto dal sito [www.immobiliare.it](http://www.immobiliare.it) contenente i canoni di locazione richiesti nel comune di Udine in data 14.4.2025 per immobili di metrature comprese tra 40 e 60 mq (**all. 22 alla relazione**).

Si evidenzia peraltro che nel caso di apertura della procedura di liquidazione controllata il ricorrente sarebbe tenuto a conferire l'eccedenza rispetto alla quota di reddito riservata per una durata di 36 mesi, mentre la proposta elaborata dal sig. Pittini prevede che i versamenti di quota del proprio reddito si protraggano per 48 mesi.

Con riferimento all'eventuale liquidazione dell'immobile, tenuto conto del valore dello stesso in base al prezzo di acquisto (**doc. 7 allegato al ricorso**), delle foto dell'immobile (**doc. 14 allegato al ricorso**), della sua ubicazione, delle problematiche ad oggi esistenti sullo stesso, si ritiene che la messa in vendita dello stesso mediante procedura competitiva in sedo a una procedura di liquidazione controllata rischierebbe non solo di non produrre utilità ma addirittura, a seguito delle spese di perizia/procedura/trascrizioni, di risultare antieconomica per la procedura stessa. Ad ogni modo il sig. Pittini si rende in ogni caso disponibile a liquidare l'immobile di sua proprietà conferendo il possibile ricavato in procedura.

Si segnala, infine, che allo stato è oggi pendente la procedura di risarcimento dei danni promossa dal sig. Pittini nei confronti di LC Costruzioni S.r.l. e del direttore dei lavori geom. Cossettini (**doc. 16 allegato al ricorso**). In caso di apertura della procedura di liquidazione controllata, nel caso in cui il procedimento comportasse un risarcimento dei danni patiti a vantaggio del sig. Pittini, lo stesso se effettivamente realizzato verrebbe acquisito dalla procedura. Premesso che ad oggi risulta difficoltoso per lo scrivente Gestore della Crisi fornire una valutazione sulla concreta possibilità che la procedura si possa concludere con sentenza passata in giudicato nel triennio di pendenza di una liquidazione controllata, sul fatto che il sig. Pittini riesca a ottenere una sentenza a lui favorevole e infine sul fatto che anche in caso di vittoria nel giudizio, le sue controparti siano realmente solvibili e lo stesso consegua materialmente l'importo liquidato dal Giudice, il ricorrente si rende comunque disponibile a permettere l'acquisizione totale o parziale della somma dovuta all'istante in ipotesi di vittoria del contezioso.



Alla luce di quanto sopra esposto lo scrivente Gestore della crisi ritiene che il piano proposto permetta una soddisfazione per i creditori non inferiore a quella realizzabile in forza dell'apertura di una procedura di liquidazione controllata.

**11. GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA**

Lo Scrivente Gestore della Crisi dà atto di aver esaminato il ricorso contenente la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore del sig. Pittini con i relativi allegati, nonché di aver eseguito un'attività di riscontro dei dati esposti con le informazioni reperibili presso gli Enti, gli Uffici Pubblici e i soggetti privati che risultavano essere creditori verso l'istante in base alla documentazione analizzata come meglio specificato nel corpo della relazione. Si ritiene che le informazioni e la documentazione fornite siano attendibili e complete.

**12. INDICAZIONE PRESUNTA DEI COSTI DELLA PROCEDURA**

Sulla base della proposta di piano, si ritiene che gli unici costi della procedura siano il pagamento del saldo dei compensi dei due Organismi di Composizione della Crisi nella misura che verrà stabilita dal Giudice, anche considerati gli anticipi versati, nonché le spese di tenuta del conto corrente per la durata della stessa che si ritiene possano essere di modico valore e comunque saranno verosimilmente comprese entro € 200,00 per costi del conto e imposte di bollo.

Si allega:

1. l'istanza di Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII dd. 7.8.2024;
2. Intervista Sovraindebitato – Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dd. 7.8.2024;
3. Verbale audizione del sovraindebitato dd. 21.11.2024;
4. Estratto per riassunto Registro Atti di Matrimonio dd. 26.9.2023;
5. Visura catastale dd. 13.1.2025;
6. Libretto di circolazione auto in uso al sig. Pittini;
7. Certificazione creditizia dell'Agenzia delle Entrate dd. 10.12.2024;



8. Certificazione creditizia dell'Agenzia delle Entrate / Riscossione dd. 9.5.2025;
9. Richiesta certificazione a CCIAA dd. 29.11.2024;
10. Certificazione negativa della CCIAA dd. 2.12.2024;
11. Richiesta certificazione a Comune di Residenza (Udine) dd. 29.11.2024;
12. Certificazione di Banca d'Italia (Centrale Rischi) dd. 4.12.2024;
13. Certificazione del CRIF dd. 9.12.2024;
14. Certificazione negativa di INAIL dd. 3.12.2024;
15. Certificazione negativa di INPS dd. 16.12.2024;
16. Certificazione creditizia di Intesa San Paolo S.p.a. dd. 11.12.2024;
17. Certificazione creditizia di ISCOS dd. 13.12.2024;
18. Certificazione creditizia di OCC Udinese dd. 20.1.2025;
19. Richiesta certificazione creditizia al sig. Spizzo dd. 9.1.2025;
20. Autocertificazione dd. 1.2.2024 assenza atti dispositivi successivi acquisto immobile;
21. Dichiarazione dd. 30.1.2025 sulle cause dell'indebitamento;
22. Risultati ricerca su [www.immobiliare.it](http://www.immobiliare.it) dd. 14.4.2025.

Lo Scrivente avv. Ettore Giulio Barba, in veste di Gestore Della Crisi incaricato dall'organismo OCC Udinese I Diritti del Debitore Segretariato Sociale Comune di Corno di Rosazzo (UD), ritiene di aver assolto l'incarico affidatogli, restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o integrazione.

Udine, 5.6.2025

Avv. Ettore Giulio Barba



**Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi dell'Organismo di Composizione  
della Crisi**

**OCC Udinese I Diritti del Debitore Segretariato Sociale Comune di Corno di Rosazzo (UD)**

Il Sottoscritto Avv. Alvise Fontanin, nato a Treviso il 07/11/1965, nella qualità di Referente dell'Organismo OCC Udinese I Diritti del Debitore Segretariato Sociale Comune di Corno di Rosazzo (UD) iscritto al n. 320 del Registro Organismi del Ministero della Giustizia

**DICHIARA**

Che L'Organismo di Composizione della Crisi denominato OCC Udinese I Diritti del Debitore Segretariato Sociale Comune di Corno di Rosazzo (UD), non si trova in conflitto d'interessi con la procedura.

Corno di Rosazzo 05/06/2025

Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento

OCC Udinese I Diritti del Debitore Segretariato Sociale Comune di Corno di Rosazzo (UD)

Il Referente

Avv. Alvise Fontanin

